



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione

dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

Viste le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

Vista la deliberazione n. 30/2025/INPR del 24 febbraio 2025 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2025;

Viste le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”* con le quali la Sezione delle autonomie ha approvato i questionari al bilancio di previsione e al rendiconto dei comuni per il biennio 2022/2023 con le deliberazioni rispettivamente n. SEZAUT/2/2022/INPR (questionario al bilancio di previsione 2022/2024), n. SEZAUT/8/2023/INPR (questionario al rendiconto 2022), n. SEZAUT/7/2023/INPR (questionario al bilancio di previsione 2023/2025) e n. SEZAUT/8/2024/INPR (questionario al rendiconto 2023);

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente n.19 del 8/11/2023 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti del Comune di Carbonia per il triennio **2019/2021**;

Visto il decreto del Presidente n. 3 del 16 gennaio 2025 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario, dott.ssa Cristina Ragucci, l'estensione dell'esame dei rendiconti per gli esercizi **2022/2023** del comune di Carbonia;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 1/2026 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 19 gennaio 2026;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di "verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti", ne definisce l'ambito "Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente" e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora invece gli esiti non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente

la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame dei rendiconti dal 2019 al 2023 del Comune di Carbonia, utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati, al momento, analizzati, in particolare, i dati relativi al risultato di amministrazione, nonché sono state effettuate verifiche sul saldo della gestione dei residui e sugli equilibri di bilancio, nonché sulla costituzione del fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) al 31/12 e sulla cassa vincolata. Aspetti su cui la Sezione si riserva di poter effettuare ulteriori verifiche, anche in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

La Sezione ritiene di dover, altresì, sottolineare, che le irregolarità che eventualmente emergeranno nelle analisi che si vanno a illustrare, non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione dell'ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del presente controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Giova rammentare, in particolare in riferimento ai futuri cicli di bilancio che a breve saranno oggetto di verifica da parte della Sezione di controllo, che tutti gli esercizi sopravvenuti nel tempo sono collegati fra loro in modo ordinato e concatenato in quanto, come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost. n. 49/2018, il principio è altresì richiamato anche da Corte dei

conti, Sezione delle Autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con deliberazione n. 12/2019/INPR), dal momento che *“ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”* (Corte cost. sentenza n. 89 del 2017).

Esito del controllo

Si intende preliminarmente analizzare il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto nel quinquennio considerato da parte del Consiglio comunale del comune di Carbonia. La Sezione evidenzia che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento che assume una notevole rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che dà avvio alla fase della verifica del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici.

L'Ente ha approvato il rendiconto rispettivamente:

- per l'esercizio 2019, con la delibera n. 35 del 06 agosto 2020, per cui oltre il termine di scadenza fissato dall'art. 107 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 che, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, aveva differito il termine ordinario del 30 aprile, stabilito dall'art. 227 del TUEL;
- per l'esercizio 2020, con la delibera n. 66 del 28 settembre 2021, per cui oltre il termine di scadenza del 31 maggio 2021, fissato dall'allora vigente art. 3 del d.l. n. 56 del 30 aprile 2021;
- per l'esercizio 2021, con la delibera n. 23 del 29 aprile 2022, per cui entro il termine ordinario di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'articolo 227, comma 2, del TUEL.

- per l'esercizio 2022, con la delibera n. 18 del 28 aprile 2023 per cui entro il termine ordinario di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'articolo 227, comma 2, del TUEL.
- per l'esercizio 2023, con la delibera n. 22 del 24 aprile 2024, per cui entro il termine ordinario di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'articolo 227, comma 2, del TUEL.

La Sezione osserva, pertanto, che salvo le difficoltà affrontate dall'Ente nei primi due esercizi del quinquennio in esame, il Comune di Carbonia rispetta i termini stabiliti dalla normativa per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Il risultato di amministrazione

La Sezione ha riscontrato, dalla verifica delle relazioni-questionario inoltrate dall'organo di revisione contabile per gli esercizi 2019/2023, che il Comune di Carbonia ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione, parte disponibile, di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, negli esercizi 2019/ 2021 come di seguito riportato:

Evoluzione del risultato d'amministrazione triennio 2019 2020 2021

	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione (A)	€ 22.878.837,47	€ 27.015.387,30	€ 31.570.201,06
Composizione del risultato di amministrazione			
Parte accantonata (B)	€ 13.142.020,95	€ 15.274.802,06	€ 17.495.563,61
Parte vincolata (C)	€ 15.582.227,50	€ 17.346.609,94	€ 19.410.391,44
Parte destinata agli investimenti (D)	-	-	-
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ -5.845.410,98	€ -5.606.024,70	€ -5.335.753,99

Fonte: Verbale Organo di revisione n. 98 del 9 aprile 2022, pag. 16

Si vuole sinteticamente rammentare che il disavanzo di amministrazione esprime una situazione economica negativa, che determina un indebitamento progressivo, una difficoltà nell'effettuare investimenti e nell'attuare le politiche di sviluppo sul territorio; il formante normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 188 del TUEL e dal paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118/20011, allegato 4/2. Inoltre, per completezza si vuole annotare che nel *"Referto sulla gestione finanziaria degli enti*

locali” per il periodo 2020/2022, della Sezione delle Autonomie, approvato con la deliberazione 12/SEZAUT/2023/FRG, in base alle disposizioni contenute nell’art.1, cc. 897-898, l. n. 145/2018, viene fatta una distinzione “fra enti con situazione di bilancio in disavanzo definito “moderato” (art. 1, co. 897, della l. n. 145/2018) ovvero con il risultato contabile di amministrazione positivo e capiente rispetto alla somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, ma con parte disponibile negativa, ed enti con situazione di bilancio in disavanzo definito “elevato” (art. 1, co. 898, della l. n. 145/2018) ovvero con risultato disponibile negativo e il cui risultato contabile di amministrazione non risulta capiente per la somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL” . “

Andando a ritroso nel tempo, l’Ufficio istruttore della Sezione ha verificato che l’Ente risultava in disavanzo in tutte le annualità precedenti, a partire dall’esercizio 2015 quando, in seguito al riaccertamento straordinario dei residui, approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 73 del 30.04.2015, veniva rideterminato il risultato di amministrazione al 01/01/2015, il quale passava da un importo positivo di 14.381.617,74 euro, ad un disavanzo di -13.158.072,10 euro. L’organo consiliare, di conseguenza, approvava, con delibera n. 44 del 12 giugno 2015, le modalità di ripiano trentennale ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, con quote costanti di 235.606,86 euro, che si riscontrano regolarmente appostate nella parte spesa del bilancio di previsione di ogni esercizio fino al 2021.

Si evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del d.m. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato verificando *“se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”*.

Si sottolinea, inoltre, fin da subito che dalla lettura combinata dei commi 7, 15 e 16 dell’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2, comma 2, del d. m. 2 aprile 2015, emerge che le regole che governano il programma di recupero del disavanzo da

riaccertamento straordinario dei residui non consentono la riferibilità a “piani di rientro” intesi secondo una rigorosa nozione giuscontabile ossia circostanziati; invero, nel caso di un rientro dal deficit che occupa un così lungo arco temporale, ossia trentennale, sarebbe difficile per l’ente identificare ex ante e in maniera specifica le attività che possono generare le coperture necessarie, diversamente da un rientro che occupa un tempo limitato, come nel caso del disavanzo ordinario di cui all’art. 188 Tuel (tre anni e comunque non oltre la consiliatura) nel quale si prevede, appunto, che siano individuati, nel piano, i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Ritornando alle analisi finanziarie, come riportato nel prospetto precedente, si osserva che dall’esame del risultato di amministrazione al 31/12/2019 risulta che l’Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione, dopo gli accantonamenti e i vincoli, pari a -5.845.410,98 euro, mentre dal risultato di amministrazione al 31/12/2020 si rileva che l’Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione, dopo gli accantonamenti e i vincoli, pari a -5.606.024,70 euro, con un disavanzo ripianato nell’esercizio pari a 239.386,28 euro, ossia in misura eccedente rispetto alla quota annuale. Stesso scenario si presenta con l’esame del risultato di amministrazione al 31/12/2021 dal quale risulta che l’Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione, dopo gli accantonamenti e i vincoli, pari a -5.335.753,99 euro, con un miglioramento, pertanto, del risultato di amministrazione 2021 rispetto al 2020 di 270.270,71 euro, anche in questo caso in misura superiore alla quota annuale di ripiano.

Sicché, dalle verifiche effettuate emerge che il comune di Carbonia ha rispettato le disposizioni legislative in materia di ripiano del disavanzo in tutti e tre gli esercizi, nonostante la parte disponibile del risultato di amministrazione presenti ancora un disavanzo.

Analizzando l’evoluzione del risultato di amministrazione anche per gli esercizi 2022 e 2023, si è già accennato che nella parte spesa del bilancio di previsione 2022/2024 non è stata appostata la quota di ripiano del disavanzo, invero si

riscontra che al 31 dicembre 2022 l'Ente registra un risultato di amministrazione disponibile positivo e pari a 960.302,07 euro, aspetto che segnala il completo recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, anche il 2023 chiude con un risultato di amministrazione disponibile positivo pari a 2.894.295,97 euro.

Per quanto concerne l'ammortamento anticipato del disavanzo in argomento, la Sezione di controllo Sardegna, con deliberazione n. 24/2024, ha già avuto modo di sottolineare che *“ove l'ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell'organo di revisione – da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015”*.

Orbene, dalla delibera del Consiglio comunale n. 18 del 28/04/2023, con la quale veniva approvato il rendiconto 2022, si apprende che l'Ente è stato beneficiario di n. 2 contributi regionali per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi della l. reg. di stabilità (2022) n. 3/2022¹, art. 2, c. 3, lettera b, pari a 716.975,65 euro (primo avviso regionale) e 5.695.266,36 euro (secondo avviso), per un totale di € 6.412.242,01. Le menzionate risorse finanziarie hanno così consentito di assorbire completamente, in sede di rendiconto 2022, il disavanzo risultante al 31/12/2021; ciò posto, la Sezione chiede al comune di Carbonia di trasmettere la delibera del Consiglio che certifica il rientro anticipato con evidenza delle risorse usate per la copertura, oltre i già menzionati mezzi esterni di bilancio, o in mancanza di adottarla.

¹ Questo giustificerebbe la mancata appostazione nella spesa del Bilancio 2022, approvato quest'ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 31/03/2022, quindi in data successiva all'uscita della l.reg. n.3.

Gli equilibri del bilancio

Tutti e cinque gli esercizi oggetto di esame sono caratterizzati dal rispetto degli equilibri di bilancio, come rilevato nel prospetto degli equilibri previsto dall'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 al rendiconto di gestione di ogni esercizio.

L'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, stabilisce che gli enti pubblici *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al rendiconto della gestione, previsto dal d.lgs. n. 118/2011"*.

Pertanto, il comune di Carbonia si considera in equilibrio in quanto ha rispettato sia l'equilibrio di competenza, che l'equilibrio complessivo.

La gestione dei residui

Per quanto concerne i residui, analizzati gli esercizi 2022 e 2023, il comune di Carbonia presenta al 1° gennaio 2022 uno stock iniziale di residui attivi pari a 53.633.367,08 euro, di cui solo 7.354.170,40 euro sono stati riscossi durante l'esercizio, con un tasso di riscossione del 13,71%, il che dimostra una limitata capacità di riscossione e la conseguente necessità che l'Ente attivi adeguate politiche di riscossione al fine di consentire il recupero dei crediti vantati. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per -3.109.771,22 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi dai residui pari a 43.169.425,46 euro. Tra questi 21.233.716,66 euro sono antecedenti il 2019 e ne costituiscono il 49% circa, e sono costituiti per lo più da residui riconducibili al Titolo IV – Entrate in conto capitale, pari infatti a 15.583.635,39 euro. A tali residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza per 13.718.076,30 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio successivo di 56.887.501,76 euro.

Dal lato passivo, i residui iniziali ammontano a 13.718.762,82 euro, di cui 4.413.051,56 euro sono stati pagati durante l'esercizio 2022, con un tasso di

smaltimento del 32,16%. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per -5.766.050,50 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi dai residui pari a 3.539.660,76 euro. A tali residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza per 5.795.112,22 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 9.334.772,98 euro in calo rispetto all'esercizio precedente.

Per l'esercizio 2023, dal lato dei residui attivi si resta per lo più sugli importi del 2022, si passa dall'importo iniziale di 56.887.501,76 euro ad importo finale di 57.628.774,81 euro, con leggero incremento, quindi, di 741.273,05 euro. Tale incremento è il risultato di una diminuzione nella riscossione in c/residui, assorbita e contrastata però dall'aumento dei residui attivi riaccertati, ma soprattutto legata all'incremento dei residui derivanti dalla competenza, che nel 2023 ammontano a 21.130.880,63 euro. La riscossione, nel 2023, si attesta infatti intorno al 12,15%, percentuale in leggero calo rispetto al valore già deficitario del 2022, confermando la limitata capacità di recupero dei crediti vantati con la conseguente necessità che l'ente attivi politiche di riscossione più efficaci. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per -13.477.433,01 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi dai residui pari a 36.497.894,18 euro.

In conclusione, la Sezione pur apprezzando l'operazione di analisi dei residui effettuata dall'Ente e che ha avuto come risultato la cancellazione di crediti risalenti (più di cinque anni), non può che sottolineare la tendenza all'accumulo di residui nell'esercizio di competenza e anche in questo caso derivanti da entrate del Titolo IV - Entrate in c/capitale. Dalla relazione dell'organo di revisione allegata al rendiconto 2023² è possibile stabilire che dei residui prodotti nel corso dell'esercizio 2023 (pari come visto a 21.130.880,63 euro), il 58% (12.259.698,97 euro) sono riconducibili a entrate per investimenti. Si evidenzia inoltre che in entrambi gli anni

² Verbale n. 8 del 2 aprile 2024.

la maggior parte di tali crediti sono riconducibili alla tipologia 200 – Contributi agli investimenti, quindi fondi trasferiti da altre Pubbliche amministrazioni e considerate di conseguenza entrate “sicure”. **Questo comporta che l’effetto positivo sul risultato di amministrazione prodotto da tali residui attivi, non viene neutralizzato dalla contemporanea svalutazione e accantonamento nel FCDE, rendendo necessaria un’analisi puntuale e continua, da parte dell’Ente, delle ragioni di mantenimento di detti crediti.**

La Sezione ritiene necessario un chiarimento sul punto.

Dal lato dei residui passivi, dello stock iniziale 2023, ammontante a 9.334.772,98 euro, sono stati pagati durante l’esercizio 5.058.059,08 euro, con un tasso di smaltimento quindi di circa il 54%. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per -558.373,00 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi dai residui pari a 3.718.340,90 euro, di cui 3.572.289,87. A tali residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza per 7.582.860,71 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all’esercizio successivo di 11.301.201,61 euro con un incremento di 1.966.428,63 rispetto all’esercizio precedente.

Parametri di deficitarietà strutturale

Continuando la trattazione si prendono in esame i parametri della situazione di deficitarietà strutturale, approvati con il decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane. A tale proposito il comune di Carbonia nell’esercizio 2022 presenta un parametro positivo, nello specifico identificato con il codice 12.4 (*Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio*), che risulta deficitario se maggiore dell’1,20%. Detta percentuale è il risultato del rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio e gli accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi, nel comune di Carbonia il valore nel 2022 è pari a

11,07%, così come desunto dal piano degli indicatori di bilancio (indicatori sintetici allegato al rendiconto 2022). È presumibile che la positività del parametro sia dipesa dalla completa copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario avvenuta nel corso dell'esercizio in ragione del contributo erogato dalla Regione Sardegna a cui si è fatto riferimento in precedenza, in quanto già dall'esercizio successivo (2023) la positività del parametro rientra.

Nell'esercizio 2023 l'Ente, ancorché non si trovi in condizioni di deficitarietà strutturale, presenta due parametri positivi che, data la particolare natura, sembrano confermare le riscontrate difficoltà nella riscossione dei crediti derivanti da entrate proprie e altre entrate.

Il primo parametro positivo, infatti, è quello evidenziato dal codice 2.8 (*Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*), che risulta positivo se minore del 22% e nel comune di Carbonia, nell'esercizio 2023, è pari a 19,60%. Detto indicatore è il risultato del rapporto tra il totale degli incassi sia in c/competenza che in c/residui e gli stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle entrate, dando quindi una misura dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie da parte dell'Ente, che nel caso specifico risulta deficitaria.

Il secondo parametro positivo è quello con codice P.8 (*Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate*) che risulta deficitario se minore del 47% ed è dato dal rapporto tra la percentuale di riscossione complessiva (c/competenza più c/residui) e la somma tra accertamenti e residui iniziali. Anche in questo caso dalla consultazione del piano degli indicatori di bilancio (indicatori analitici allegato al rendiconto 2023) si desume che tale parametro è pari al 38,39%, evidenziando la capacità di riscossione da parte dell'ente locale rispetto agli accertamenti in relazione a tutti i titoli delle entrate e non solo con riferimento alle entrate proprie, a conferma delle difficoltà sopra riscontrate.

La Sezione raccomanda, pertanto, all'Ente il monitoraggio delle ragioni del mantenimento dei crediti non riscossi e dei debiti non pagati (v. il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), con attenzione

particolare a quelli che si sono creati in esercizi precedenti all'anno 2019, senza trascurare la componente derivante dall'esercizio di competenza.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Carbonia a fornire chiarimenti **entro il termine del 16 marzo 2026** sugli aspetti, partitamente analizzati in parte motiva, con specifica indicazione delle precisazioni da inoltrare a questa Sezione che di seguito, comunque, sinteticamente si compendiano.

Il Comune è invitato a riferire, tramite relazione esplicativa, in merito:

- alle cause del mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto degli esercizi 2019 e 2020 e alle misure correttive adottate per evitare il ripetersi della criticità;
- alle azioni intraprese per migliorare il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi formati nella competenza e negli esercizi precedenti, al fine di evitare il continuo incremento della mole dei residui al 31/12;
- alle azioni intraprese per riportare i parametri di deficitarietà all'interno delle soglie stabilite dal decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2022 e 2023.

La Sezione raccomanda, altresì, l'invio della delibera, corredata dal parere dell'organo di revisione, da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura, ai fini della sua riduzione o azzeramento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Carbonia.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2026.

Il dirigente

Dott. Paolo Carrus